



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
EX PQA IV

Prot. n. 64518

Provvedimento 29 agosto 2014 concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, del relativo disciplinare di produzione e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 18.11.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6.12.1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica "Rubicone", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica "Rubicone", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA l'istanza pervenuta dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Forlì, con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini "Pignoletto", è stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della IGP "Rubicone", nel rispetto della procedura prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per la predetta domanda di modifica è stata espletata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6 e 7, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;
- è stata tenuta in data 3 aprile 2014 la riunione di pubblico accertamento in loco, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categorie vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 16 aprile 2014, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT "Rubicone";
- la citata proposta di modifica, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2014;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione non sono pervenute istanze, contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all'esame della richiesta di modifica del disciplinare in questione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I,

sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del documento unico e del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Rubicone”, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

DISPONE

ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Rubicone”, da ultimo consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 e aggiornato con il D.M. 7.03.2014 richiamati in premessa, e della relativa modifica al documento unico;

2) la trasmissione alla Commissione UE della richiesta di modifica in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, 29/08/2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

ALLEGATO

A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGP dei vini “Rubicone”.

Nel disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, nell’ambito di tutto l’articolato, il nome della varietà di vite “Pignoletto”, per le relative tipologie di vino, è sostituito con il sinonimo “Grechetto gentile”.

B) Proposta di modifica del documento unico riepilogativo (fascicolo tecnico) del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Rubicone”, approvato con il D.M. 30 novembre 2011.

(Le modifiche sono evidenziate in giallo).

OMISSIS

FASCICOLO TECNICO 9/16 Numero Fascicolo: PDO-IT-A0525

OMISSIS

b. Rese massime

Rubicone Pignoletto Grechetto gentile (anche vivace, frizzante, spumante)

Resa massima
192 ettolitri per ettaro

OMISSIS

FASCICOLO TECNICO 11/16 Numero Fascicolo: PDO-IT-A0525

OMISSIS

5. ZONA DELIMITATA

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la indicazione geografica “Rubicone” comprende gli interi territori amministrativi delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nonché dei Comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna della Regione Emilia Romagna. Per la tipologia “Pignoletto” “Grechetto gentile” oltre ai Comuni della Provincia di Bologna fanno parte della zona di produzione anche i Comuni di Brisighella, Caste Bolognese, Faenza e Riolo Terme della Provincia di Ravenna.

6. VITIGNI PRINCIPALI

VERDICCHIO BIANCO B.
CANINA NERA N.
CABERNET SAUVIGNON N.
CABERNET FRANC N.
BOMBINO BIANCO B.
BARBERA N.
ANCELOTTA N.
ALICANTE N.
GARGANEGA B.
FORTANA N.
FAMOSO B.
CILIEGIOLO N.
CHARDONNAY B.
CENTESIMINO N.

NEGRETTO N.
MULLER THURGAU B.
MOSCATO BIANCO B.
MONTÙ B.
MERLOT N.
MARZEMINO N.
MANZONI BIANCO B.
MALBO GENTILE N.
SYRAH N.
SAUVIGNON B.
SANGIOVESE N.
UVA LONGANESI N.
TREBBIANO ROMAGNOLO B.
TERRANO N.
RIESLING ITALICO B.
RIESLING B.
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
RABOSO VERONESE N.
PINOT NERO N.
PINOT BIANCO B.
PIGNOLETTO-GRECHETTO GENTILE B.

OMISSIS